

SCADENZE DEL MESE DI APRILE 2026

Entro domenica 5 aprile

MANIFESTAZIONI SPORTIVE A PAGAMENTO.

1. Compilazione prospetto biglietteria e abbonamenti

Le associazioni sportive che percepiscono corrispettivi – nella forma di abbonamenti - per l'organizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche, sono tenute entro oggi (ai sensi del DPR 13 marzo 2002, n.69) alla compilazione del prospetto riepilogativo degli abbonamenti rilasciati durante il mese precedente (Mod. SD/2).

Entro venerdì 10 aprile

5xMILLE

2. Termine iscrizione al 5xmille delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI

Le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI interessate ad accedere al contributo del 5xmille che non risultino ancora iscritte [nell'elenco permanente](#) 2026 e svolgano attività di interesse sociale, possono presentare entro oggi istanza per partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2026.

Per l'accreditamento delle associazioni sportive dilettantistiche è competente il Comitato Olimpico Nazionale Italiano che ha stipulato apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate per la gestione della procedura di iscrizione.

In base alla convenzione, il software di compilazione denominato "Istanza di accreditamento al 5 per mille - ASD" è disponibile sul [sito del CONI](#), mediante collegamento al sito dell'Agenzia delle entrate. Il servizio è, altresì, disponibile direttamente [sul sito dell'Agenzia](#).

Le associazioni sportive dilettantistiche che sono presenti nell'elenco permanente 2026 (ammesse al beneficio per il 2025) pubblicato sul sito del CONI non sono tenute a trasmettere l'istanza di accreditamento al 5 per mille per il 2026.

3. Iscrizione al 5xmille degli Enti del Terzo Settore tramite il RUNTS

Gli enti del Terzo Settore (APS, ODV, etc ...) non iscritti all'elenco permanente dei beneficiari relativo all'anno finanziario 2024 possono presentare entro oggi l'istanza di accreditamento ai fini dell'accesso al riparto del contributo del 5 per mille in via telematica **ESCLUSIVAMENTE** attraverso il [RUNTS](#) (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Gli enti che hanno già fatto passata domanda di iscrizione al 5 x per mille nel Runts non sono tenuti a presentare l'istanza di accreditamento al 5 per mille per il 2026, ma sono comunque invitati a compilare l'apposita sezione del RUNTS, per indicare il proprio IBAN.

4. Iscrizione al 5xmille delle ONLUS

In considerazione del fatto che a partire dal 1° gennaio 2026, l'Anagrafe delle ONLUS è stata soppressa, per mantenere il diritto al contributo del 5 per mille, è necessario che ciascun ente, inserito nell'*elenco permanente degli enti iscritti 2026 - ONLUS accreditate al 31/12/2025*, presenti, istanza di iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), entro il 31 marzo 2026.

Entro mercoledì 15 aprile

TITOLARI DI P.IVA. IN REGIME '398

5. Compilazione registro IVA minori

Per le associazioni che abbiano optato per il regime di cui alla Legge 398/91, oggi scadono i termini per la compilazione del registro IVA minori (DM 11/2/97) per quanto riguarda le attività di natura commerciale svolte nel mese precedente.

6. Invio comunicazione acquisti intracomunitari mese precedente

Entro oggi devono essere trasmessi i dati che riguardano le operazioni di acquisto di beni/servizi da fornitori comunitari i cui documenti siano stati ricevuti nel mese precedente.

L'Agenzia delle entrate ha confermato che per data di ricevimento del documento deve intendersi quella di effettiva ricezione della fattura emessa dal fornitore non stabilito e che tale riferimento non può quindi essere letto come alla data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione Iva.

MANCATI VERSAMENTI NEL MESE PRECEDENTE

7. Ravvedimento operoso breve.

Entro oggi è possibile sanare gli omessi versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il termine ultimo del 16 marzo 2026, versando – mediante Modello F24 – le imposte e le ritenute, unitamente alla sanzione, pari al 2,5%, e agli interessi legali, pari all'1,60% (Decreto del MEF del 10.12.2025), su base annua, da calcolare giorno per giorno.

Trascorso tale termine sarà ancora possibile effettuare il ravvedimento operoso sugli omessi versamenti ma con l'applicazione di una sanzione maggiorata quantificata in ragione del ritardo nel versamento.

Entro giovedì 16 aprile

COMMITTENTI E DATORI DI LAVORO

8. Versamento ritenute fiscali sui compensi per collaborazioni coordinate e continuative anche di natura sportiva

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24, codice tributo 1001 – le ritenute alla fonte sui compensi erogati in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel mese precedente. Per le sole Cococo di natura sportiva e le collaborazioni amministrative gestionali sportive (D.lgs. 36/2021), il versamento delle ritenute fiscali sarà dovuto solo al superamento della soglia annuale di euro 15.000.

9. Versamento ritenute fiscali su redditi di lavoro autonomo

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24 – le ritenute a titolo di acconto operate sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a lavoratori autonomi titolari di partita IVA o in regime di collaborazione occasionale (codice tributo: 1040 - Redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni).

10. Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24 – le ritenute alla fonte su premi **anche di natura sportiva** e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente (codici tributo: 1046 - premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza; 1047 - premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni; 1048 – altre vincite e premi). La ritenuta da applicare ai premi sportivi è pari al 20% del valore del premio e può essere oggetto di rivalsa sul vincitore.

Si ricorda che con l'articolo 9 del D.L. 38/2026 viene reintrodotto la soglia di esonero di 300 euro sui premi sportivi erogati (vale il principio di cassa) dopo il 28/03/2026 ed entro il 31/12/2026 come già specificato in [Arsea Comunica n. 22 del 29/03/2026](#).

11. Versamento del contributo previdenziale sui compensi erogati per collaborazioni occasionali e collaborazione coordinate e continuative NON sportive

Entro oggi devono essere versati – mediante Modello F24 – i contributi INPS sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e collaboratori occasionali non coordinati (questi ultimi quando abbiano superato il tetto annuale di esenzione di 5.000 euro). Si utilizzerà il codice tributo C10 per gli iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria ed il codice tributo CXX per i non iscritti.

12. Versamento del contributo previdenziale sui compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative di natura sportiva

Entro oggi devono essere versati – mediante Modello F24 – i contributi INPS sui compensi pagati

(vale il principio di cassa) nel mese precedente a lavoratori sportivi con contratti di co.co.co o amministrativi gestionali. Si rammenta che i compensi di natura sportiva godono di un'esenzione sui primi 5.000 euro incassati nell'anno solare e, al superamento di tale soglia, le aliquote previdenziali da applicare saranno:

- lavoratore con già altra copertura previdenziale obbligatoria: 24%;
- lavoratore senza altra copertura previdenziale obbligatoria: 25% + aliquote aggiuntive pari al 2,03%

Fino al 31/12/2027 i versamenti delle sole aliquote previdenziali sui compensi per lavoro autonomo sportivo, escluse quindi le aliquote aggiuntive che andranno calcolate sull'intera parte di compenso assoggettata, sono da calcolare sul 50% del compenso imponibile ai fini previdenziali. Il calcolo delle ritenute previdenziali da applicare e del netto da erogare al lavoratore può essere eseguita con l'apposita procedura contenuta nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD).

La circolare 88/2023 dell'INPS ha confermato che i codici tributo da utilizzare per i versamenti sono il C10 per gli iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria ed il CXX per i non iscritti.

13. Versamento dei contributi ex ENPALS

Scade oggi il termine di versamento dei contributi ex ENPALS dovuti in relazione a prestazioni lavorative rese nel mese precedente.

TRIBUTI e IMPOSTE

14. Imposta sugli intrattenimenti per attività continuative non gratuite

Le associazioni che hanno svolto nel corso del mese precedente attività di intrattenimento in modo continuativo a titolo non gratuito devono versare entro oggi la relativa imposta sugli intrattenimenti. Il codice tributo con cui versare tramite modello F24 questa imposta è il 6728. (N.d.R.: le attività sportive non sono assoggettate all'imposta sugli intrattenimenti).

15. Versamento IVA soggetti in regime IVA da IVA mensile

I contribuenti Iva mensili devono versare l'imposta dovuta per il mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e il codice tributo: 6003 - Versamento Iva mensile marzo.

Entro venerdì 20 aprile

ADEMPIMENTI

16. Collegamento Registratore Telematico - POS

Gli esercenti, non esonerati dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi, sono tenuti a effettuare il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS) e gli strumenti di certificazione

dei corrispettivi (registratori telematici o procedura web “Documento commerciale on line”) mediante l’apposita funzionalità disponibile nel portale “Fatture e Corrispettivi”.

Entro oggi devono essere collegati gli strumenti di pagamento già in uso al 1° gennaio 2026 o utilizzati tra l’1 e il 31 gennaio 2026.

Si ricorda che gli enti che adottano il regime fiscale L. 398/1991 o il regime fiscale introdotto dall’art. 86 del Codice del Terzo Settore NON sono obbligati alla certificazione dei corrispettivi e quindi non sono tenuti al collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS) e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi. In merito si rinvia alla [Arsea Comunicazione n. 1 del 16/01/2026](#).

Entro lunedì 27 aprile (il 25 cade di sabato)

ACQUISTI E/O CESSIONI INTRACOMUNITARIE

17. Modello Intra 1 e 2: comunicazione trimestrale

Le associazioni con partita iva trasmettono entro oggi il Modello INTRA 1 (relativo alle cessioni intracomunitarie di beni e servizi resi inerenti alle attività commerciali) e/o INTRA 2 (relativo agli acquisti intracomunitari di beni e servizi ricevuti inerenti alle attività commerciali). La comunicazione riguarda le operazioni del primo trimestre 2026.

18. Modello Intra 1: comunicazione mensile (per i soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazione, un ammontare totale trimestrale pari o superiore ad € 50.000,00)

Le associazioni con partita iva trasmettono entro oggi il Modello INTRA 1 (relativo alle cessioni intracomunitarie di beni e servizi resi inerenti alle attività commerciali), ed il Modello INTRA 2 (relativo agli acquisti intracomunitari di beni e servizi ricevuti inerenti alle attività commerciali). La comunicazione riguarda le operazioni contabilizzate nel mese precedente.

Entro giovedì 30 aprile

ADEMPIMENTI

19. Collegamento Registratore Telematico - POS

Gli esercenti, non esonerati dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi, sono tenuti a effettuare il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS) e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (registratori telematici o procedura web “Documento commerciale on line”) mediante l’apposita funzionalità disponibile nel portale “Fatture e Corrispettivi”.

Entro oggi devono essere collegati gli strumenti di pagamento attivati nel mese di febbraio 2026, il collegamento con il registratore telematico (RT) deve essere registrato nel portale Fatture e Corrispettivi dal 6 al 30 aprile 2026.

Si ricorda che gli enti che adottano il regime fiscale L. 398/1991 o il regime fiscale introdotto dall'art. 86 del Codice del Terzo Settore NON sono obbligati alla certificazione dei corrispettivi e quindi non sono tenuti al collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS) e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi. In merito si rinvia alla [Arsea Comunicazione n. 1 del 16/01/2026](#).

BILANCIO

20. Approvazione del bilancio o rendiconto.

Le associazioni con **esercizio 1° gennaio – 31 dicembre** devono approvare entro oggi il bilancio o rendiconto economico-finanziario del sodalizio relativo all'esercizio 2025, salvo più breve termine previsto da statuto. Qualora si intenda beneficiare del più ampio margine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, si rende necessario specificare l'esigenza che motiva la proroga nel verbale del Consiglio Direttivo. Si ricorda che l'approvazione del bilancio o rendiconto economico – finanziario rientra nelle competenze dell'assemblea dei soci che dovrà essere convocata nel rispetto delle modalità indicate dallo statuto e in ogni caso con modalità idonee ad assicurare l'effettiva conoscenza dell'avviso. La comunicazione della convocazione deve essere conservata agli atti e le modalità devono rispettare quanto indicato in statuto.

Si ricorda, infine, che per gli Enti del Terzo Settore il Bilancio/Rendiconto dovrà essere approvato secondo le regole e gli schemi dettati dal DM 5 Marzo 2020.

21. Approvazione rendiconto dell'eventuale raccolta fondi

Qualora l'associazione abbia realizzato nel corso dell'esercizio **1° gennaio – 31 dicembre 2025** anche una, o più, attività di raccolte fondi, l'assemblea dei soci è chiamata ad approvare contestualmente al bilancio o rendiconto generale, l'apposito rendiconto della raccolta fondi, accompagnato da una relazione illustrativa, da cui devono risultare le entrate e le spese relative alle raccolte pubbliche di fondi effettuate in concomitanza delle celebrazioni, delle ricorrenze o delle campagne di sensibilizzazione di cui all'art. 143, comma 3, lett. a), del D.P.R. n. 917/1986.

Per i soli ETS che predispongono un bilancio di competenza la rendicontazione e la relativa relazione illustrativa dovrà essere inserita nella Relazione di Missione.

IMPOSTE.

22. Versamento delle imposte: saldo e primo acconto IRES e IRAP

Per le associazioni con esercizio sociale concluso al 31 ottobre 2025 oggi scade il termine di versamento del saldo delle imposte relative all'esercizio 2024/2025, e del 1° acconto – ove dovuto - per l'esercizio 2025/2026.

23. Versamento secondo o unico acconto IRES e IRAP

Le associazioni con esercizio sociale concluso il 31 maggio 2025 entro oggi devono, se tenute, effettuare il versamento del secondo o unico acconto per l'esercizio 2025/2026.

24. Versamento Iva su acquisti Intracomunitari

Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali, relativamente agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente. Il versamento deve essere effettuato con codice tributo 6043 (IVA sugli acquisti modello INTRA 12).

DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

25. Presentazione della dichiarazione telematica (Unico ENC + Dichiarazione IRAP)

Le associazioni con esercizio concluso al 30/06/2025 devono effettuare entro oggi la trasmissione delle dichiarazioni in via telematica.

26. Presentazione dichiarazione IVA Annuale per enti in regime Iva da Iva

Ultimo giorno utile per l'invio telematico diretto o tramite intermediari abilitati della dichiarazione IVA 2026 (periodo d'imposta 2025).

27. Presentazione dichiarazione mensile modello INTRA 12

Le associazioni devono provvedere all'invio della Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al **secondo mese precedente**, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

28. Comunicazione INTRA 12

Entro oggi sono tenuti ad effettuare questa comunicazione gli enti non commerciali che abbiano effettuato acquisti intracomunitari con riferimento al secondo mese precedente. In particolare, si tratta di:

- **associazione senza Partita IVA**
 - a) che abbiano optato per l'applicazione dell'IVA in Italia;
 - b) che abbiano effettuato acquisti intracomunitari di beni soggetti ad IVA di importo superiore ad euro 10.000,00;
- **associazione con partita IVA** con riferimento agli acquisti inerenti alle attività di carattere istituzionale.

Il modello Intra 12 deve essere presentato in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.

29. Trasmissione CU2026

Entro oggi, i sostituti d'imposta, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle Entrate, le Certificazioni Uniche (CU 2026) relative esclusivamente ai redditi di lavoro autonomo abituale (arti e professioni) e alle provvigioni per rapporti non occasionali (agenzia, mediazione, rappresentanza e procacciamento d'affari).

DATORI DI LAVORO/COMMITTENTI

30. Invio Modello UNIEMENS all'INPS

Entro oggi gli enti associativi che abbiano instaurato rapporti di lavoro dipendente ovvero collaborazione di lavoro autonomo (collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni coordinate e continuative a progetto, collaborazioni occasionali coordinate, collaborazioni occasionali tenuti a versare i contributi Inps) sono tenuti ad inviare per via telematica il modello Uniemens recante i dati retributivi e contributivi relativi a compensi erogati nel mese precedente.

Tale comunicazione deve essere effettuata anche dalle realtà sportive che abbiano erogato nel mese precedente (vale il principio di cassa) compensi di lavoro sportivo assoggettati a ritenute previdenziali sulla parte di compensi eccedenti i 5.000 euro di esonero annuo. La comunicazione può essere predisposta da soggetto abilitato oppure direttamente dall'associazione tramite il Registro Nazionale della Attività Sportive Dilettantistiche. La guida operativa presente nel registro afferma che il processo di trasmissione del flusso ad INPS si articola in due passi:

1. Il committente tramite un soggetto delegato e abilitato da INPS produrrà un file utilizzando una nuova funzionalità del RASD, secondo il formato previsto da INPS (XML) contenente gli UNIEMENS di competenza.
2. Tale file sarà poi validato tramite il software messo a disposizione dall'INPS e caricato dal soggetto abilitato sul portale dell'INPS secondo le modalità già in uso.